



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 29 DEL 31-07-2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 19:05, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione in convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri:

Bomprezzi Andrea	P	Coppa Laura	P
Quajani Fiorenzo	P	Gambioli Graziano	P
Cesaretti Matteo	P	Renzoni Marco	P
Rosorani Simonetta	P	Rossi Giancarlo	A
Montalbini Marino	P	Palazzesi Stefania	P
Giulioni Luca	P	Petroni Paola	P
Papi Teo	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 12. Assenti n. 1.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Palatroni Dott.Ssa Lucia
Assume la presidenza il Sig. Bomprezzi Andrea Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Giulioni Luca
Gambioli Graziano
Petroni Paola



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Su proposta dell'Assessore al bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

PRESO ATTO del vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO del vigente "Regolamento comunale per l'adesione all'accertamento" approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

ATTESO CHE la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

VISTO in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

RITENUTO opportuno da un lato uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e dall'altro recepire in maniera unitaria i principi di Legge che disciplinano la materia delle entrate locali;

RITENUTO, pertanto utile ed opportuno, aggiornare la disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

RITENUTO che, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute in materia, si rende necessario adottare un nuovo regolamento comunale delle entrate e dell'accertamento con adesione, che sostituisca integralmente, abrogandolo, i su richiamati vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1999 come successivamente modificato e il



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

“Regolamento comunale per l'adesione all'accertamento” approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27.12.2006 che prevede che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 212/2000 prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”;

DATO ATTO che l'istituto della compensazione trova fondamento, in termini generali, negli artt. 1241 e seguenti del codice civile e consente di sommare algebricamente i crediti ed i debiti che hanno per oggetto somme di denaro liquide ed esigibili;

RAVVISATA, quindi, la necessità di regolamentare la possibilità di compensare somme che il cittadino deve pagare all'Amministrazione riferite ai tributi locali di propria spettanza o ad entrate patrimoniali varie (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo rette scolastiche, mense e trasporti) con le somme a credito (riferite ad esempio sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo ad erogazione di contributi ordinari e straordinari da parte dell'Ente);

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere una norma regolamentare che disciplini la compensazione tra debiti di natura tributaria e crediti di altra natura (contributi comunali) prevedendo idonea comunicazione al contribuente alla compensazione;

RAVVISATA la competenza a provvedere in merito così come chiarito con la Circolare Ministeriale 17.04.1998 n. 101/E;

VISTO a tal fine lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, "ALLEGATO B" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- 2) DI APPROVARE il “Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione” in argomento, nel testo "ALLEGATO A" alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) DISPORRE la pubblicazione di detto Regolamento all'Albo pretorio on-line di questo Comune, nonché la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) DI DISPORRE che, dalla sua entrata in vigore, il suddetto nuovo “Regolamento generale delle entrate comunali e dell'accertamento con adesione” ("ALLEGATO A") sostituisce integralmente, abrogandoli, il previgente “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1999 e successivamente modificato, il “Regolamento comunale per l'adesione all'accertamento” approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra normativa comunale vigente in materia con esso incompatibile.
- 5) DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'introduzione del Sindaco;

Uditi i seguenti Consiglieri intervenuti: Sindaco Prof. Andrea Bompreszi, Responsabile Servizio Finanziario Dott. Andrea Marcantoni, Sindaco Prof. Andrea Bompreszi; Marco Renzoni, Responsabile Servizio Finanziario Dott. Andrea Marcantoni, Teo Papi, Responsabile Servizio Finanziario Dott. Andrea Marcantoni;

I suddetti interventi, registrati e conservati agli atti, sono riportati nel verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Sindaco
Bomprezzi Andrea

SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Dott.Ssa Lucia

IL CONSIGLIERE
Quajani Fiorenzo

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
il 11-09-2018 per quindici giorni.

SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Dott.Ssa Lucia

La presente delibera, pubblicata il 11-09-2018 é divenuta esecutiva per
decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.
267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

Arcevia, 11-09-2018

SEGRETARIO GENERALE
Palatroni Dott.Ssa Lucia



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI
E
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

I N D I C E

TITOLO I – Disposizioni generali

- ART. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- ART. 2 – Definizione delle entrate
- ART. 3 – Disciplina delle entrate
- ART. 4 – Aliquote e tariffe
- ART. 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ART. 6 – Forme di gestione
- ART. 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ART. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ART. 9 – Attività di controllo delle entrate tributarie
- ART. 10 – Rapporti con i cittadini
- ART. 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
- ART. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
- ART. 13 – Contenzioso tributario
- ART. 14 – Sanzioni
- ART. 15 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ART. 16 – Riscossione
- ART. 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ART. 18 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ART. 19 – Rimborsi
- ART. 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
- ART. 21 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
- ART. 22 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- ART. 23 – Modalità di presentazione della domanda
- ART. 24 – Termini della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate
- ART. 25 – Interessi
- ART. 26 – Crediti di modesta entità

TITOLO IV – Accertamento con adesione

- ART. 27 – Accertamento con adesione - Presupposto
- ART. 28 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione
- ART. 29 – Procedura per l'accertamento con adesione
- ART. 30 – Atto di accertamento con adesione
- ART. 31 – Adempimenti successivi
- ART. 32 – Perfezionamento della definizione

TITOLO V – Norme finali

- ART. 33 – Vigenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti forme e norme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
 - g) Accordo di partenariato pubblico pubblico tra i due soggetti ex art. 5, comma 6, D.Lgs 50/2016 ed art. 12, c. 4 direttiva 2014/24/UE;
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. Nel caso di gestione in concessione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) o di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d), le attribuzioni di cui al precedente comma 1 spettano al soggetto gestore del servizio.
4. Il soggetto affidatario della gestione e riscossione delle entrate comunali provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione del tributo, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.
5. In particolare il Funzionario responsabile:

- a) sovrintende alle attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate.

ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate tributarie

1. L'Ufficio Tributi dell'Ente, cui sovrintende il Funzionario Responsabile, nominato secondo quanto previsto dal precedente art.7, verifica che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva, di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, stabiliti dalle disposizioni applicabili, attraverso attività di riscontro dei dati e di controllo oggettivo sul territorio, improntate a criteri di legittimità ed efficacia.
2. L'Ufficio Tributi provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente.
3. Nell'ambito delle attività di verifica e controllo il funzionario responsabile può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.

ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini

1. L'Ente è tenuto ad assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'Ente è altresì tenuto a portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La notificazione degli avvisi al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario

1. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Soggetto affidatario può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
3. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile

del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 14 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle *entrate tributarie* sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. Le sanzioni relative alle *entrate non tributarie* sono stabilite e graduate, salvo diversa disposizione di legge, dall'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 15 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 16 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 tramite :
 - a) convenzione con le aziende speciali e con le società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - b) concessionario del servizio riscossione tributi di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - c) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - d) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
2. Relativamente ai versamenti spontanei delle entrate tributarie, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti a favore dell'ente non sono dovuti, sono determinati, ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle seguenti misure:

a) imposta comunale sulla pubblicità:	€ 2,50
b) diritti sulle pubbliche affissioni:	€ 2,50
c) imposta municipale propria:	€ 2,50
d) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera	€ 2,50
e) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 10,00
f) tributo sui servizi indivisibili	€ 2,50
g) canone occupazione spazi e aree pubbliche temporanea	€ 2,50
h) canone occupazione spazi e aree pubbliche permanente	€ 10,00
3. Il tributo è comunque dovuto, per l'intero ammontare, se i relativi importi superano i limiti di cui al precedente comma.
4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivanti da entrate non Tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di

riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 19 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.
3. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso di importi inferiori a Euro 12,00.

ARTICOLO 20 – Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. Nel caso in cui il soggetto debitore di somme relative ad entrate tributarie e/o non tributarie, che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento delle medesime, risulti contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, l'Ente intima a mezzo lettera raccomandata A.R. o altra notifica a provvedere al pagamento del debito e lo informa che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Per le fattispecie di cui al comma 1 è altresì prevista la possibilità di presentazione di apposita istanza di compensazione direttamente dal contribuente. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito commerciale e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

ARTICOLO 21 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Le rateizzazioni si applicano:
 - a. ai carichi arretrati di tributi comunali o altre entrate patrimoniali risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva e/o da solleciti di pagamento;
 - b. ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - c. in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - d. all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a. quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - b. quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;

- c. quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

ARTICOLO 22 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati e/o di entrate di altra natura di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a. da € 100,00 a € 200,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
 - b. da € 200,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - c. da € 1.100,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - d. da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - e. oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
3. Se l'importo è superiore a € 5.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.
4. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 5.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
6. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ARTICOLO 23 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al Protocollo generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ARTICOLO 24 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme relative ai tributi locali dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla notifica della comunicazione di accettazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 25 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, incrementato di 0,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ARTICOLO 26 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo al recupero per l'intero ammontare.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

4. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica inoltre qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 27– Accertamento con adesione – Presupposto

1. È regolamentato, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 28 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica dell'atto di accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi inutilmente i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 3, anteriormente ed entro i termini previsti per l'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un

periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di accertamento originario perde efficacia.

ARTICOLO 29 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 30 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un quarto (1/4) del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 31 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 32.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se la somma dovuta sia superiore ad Euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di garanzia nel caso in cui la somma da pagare sia superiore ad Euro 5.000,00.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

ARTICOLO 32 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 31, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 31.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.

TITOLO V – NORME FINALI

ARTICOLO 33 – Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sostituendo integralmente e abrogando il previgente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali", approvato con deliberazione consiliare n.9 del 25/02/1999 e come successivamente modificato, e ogni altra normativa comunale vigente in materia con esso incompatibile.